



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2918/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3282/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3282/TFNSVE/2025-2026, 3282 - Ricorso proposto dalla società ASD AMBROSIANA (1890) contro la società VALPOLICELLA CALCIO (954892) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori ROSSI ENRICO (matricola 5308929), QUINTARELLI MASSIMILIANO (matricola 5741802), GILIOLI MATTIA (matricola 2039155), GASPARATO RICCARDO (matricola 4809579), ESPOSITO NICCOLO (matricola 4684442), CIPRIANI FRANCESCO (matricola 6928644).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori ROSSI ENRICO (matricola 5308929), QUINTARELLI MASSIMILIANO (matricola 5741802), GILIOLI MATTIA (matricola 2039155), GASPARATO RICCARDO (matricola 4809579), ESPOSITO NICCOLO (matricola 4684442), CIPRIANI FRANCESCO (matricola 6928644).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per il calciatore Enrico Rossi in € 90,00 (novanta/00), per il calciatore Massimiliano Quintarelli in € 120,00 (centoventi/00) e per il calciatore Mattia Gilioli in € 240,00 (duecentoquaranta/00), per il calciatore Riccardo Gasparato in € 90,00 (novanta/00), per il calciatore Niccolo Esposito in € 20,00 (venti/00), per il calciatore Francesco Cipriani in € 135,00 (centotrentacinque/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VALPOLLICELLA CALCIO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Enrico Rossi, Massimiliano Quintarelli, Mattia Gilioli, Riccardo Gasparato, Niccolo Esposito e Francesco Cipriani nella misura di euro 695,00 (seicentonovantacinque/00), in favore della società ASD AMBROSIANA.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai